



INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD

SUPPLEMENTO
AL N. 32

2 settembre 2013

Reg. Tribunale di
Milano n. 51
del 1° marzo 2013

IN QUESTO NUMERO

Decreto del Fare

Publicata in Gazzetta Ufficiale la
legge n. 98 di conversione del
decreto-legge 21 giugno 2013, n.69

norme di interesse per gli enti locali

SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 BERGAMO

Tel. 035/40.35.40 - Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166

www.conord.org

conord@conord.org

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013 la legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 recante disposizioni urgenti per il rilascio dell'economia (c.d. Decreto Fare).

Tra le numerose novità di interesse per gli Enti Locali segnaliamo le seguenti

(fonte servizio studi senato)

- Articolo 20 (Pagamento delle sanzioni del codice della strada)

L'articolo 20 interviene in materia di sicurezza stradale, novellando in più punti l'articolo 202 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). In particolare si prevede il pagamento in misura ridotta del 30 per cento delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada nel caso di pagamento effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, con l'esclusione delle violazioni più gravi - cioè a quelle per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (dell'articolo 210, comma 3) o della sospensione della patente di guida - nonché la possibilità di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico.

- Articolo 18, comma 8-septies (Esclusioni dai limiti di acquisto di mobili e arredi destinati ad uso scolastico e per i servizi all'infanzia)

Il comma 8-septies dell'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni volte ad escludere le spese per acquisto di mobili e arredi destinati all'uso scolastico e ai servizi all'infanzia dalle misure di contenimento di tali tipologie di spese, introdotte per le amministrazioni pubbliche, per gli anni 2013-2014, dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013).

Il citato comma 141 dell'articolo unico della legge n. 228/2012 prevede che le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT non possono effettuare, negli anni 2013 e 2014, spese per l'acquisto di mobili e arredi in misura superiore al 20 per cento della spesa sostenuta per gli stessi beni in media negli anni 2010 e 2011.

L'esclusione degli acquisti di mobili e arredi destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia dalle sopradescritte misure di contenimento della spesa si aggiunge a quelle già previste dal successivo comma 144 della legge n. 228/2012, il quale stabilisce la non applicazione dei limiti all'acquisto di arredi, mobilio nonché di autovetture di servizio - di cui, rispettivamente, ai commi 141 e 143 della legge n. 228/2012 - per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Inoltre la medesima legge n. 228/2012

prevede, al successivo comma 165, che i limiti all'acquisto di mobili ed arredi di cui al comma 141 non si applicano neppure agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, per rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del D.Lgs. n. 88 del 2011.

- Articolo 14, commi 1-bis e 1-ter (Disposizioni in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni)

Esclusione trasmissioni a mezzo fax per le comunicazioni ufficiali P.A.

Il comma 1-bis dell'articolo 14 esclude la trasmissione via fax delle comunicazioni di documenti tra pubbliche amministrazioni.

Il comma 1-ter prevede che le pubbliche amministrazioni procedono alla consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini esclusivamente per via telematica, escludendo l'utilizzo del fax.

In particolare, il comma 1-bis modifica l'articolo 47 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs.

82/2005) escludendo in ogni caso la trasmissione di documenti a mezzo fax. Il principio dell'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni delle pubbliche amministrazioni era già contenuto nella delega al Governo del 2009 per la modifica del codice dell'amministrazione digitale (L. 69/2009, art. 33, comma 1, lett. m).

Tale principio è stato realizzato con il decreto di attuazione della delega che ha introdotto l'obbligo di utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni o di comunicare in cooperazione applicativa (in ogni caso in forma digitale), mentre la disposizione previgente prevedeva che tali comunicazioni avvenissero "di norma" tramite e-mail (art. 47, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, modificato dall'art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 235/2010).

- Articolo 26-ter (Anticipazione del prezzo nei contratti di appalto)

L'articolo 26-ter, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato.

In particolare, al comma 1 viene introdotto, in luogo della possibilità, l'obbligo di corresponsione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione del 10 per cento dell'importo contrattuale, fino al 31 dicembre 2014, che deve essere previsto e pubblicizzato nella gara di appalto. La norma approvata dalla Camera prevedeva, invece, la

facoltà di anticipazione purché la stessa fosse già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto.

La norma, che introduce di fatto una deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo con una norma transitoria che si applicherà fino al 31 dicembre 2014, si applica ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), affidati a seguito dello svolgimento di procedure di gara bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

I commi 2 e 3, inseriti nel corso dell'esame al Senato, stabiliscono specifici criteri per la compensazione dell'anticipazione del 10 per cento nei contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale.

In particolare, il comma 2 stabilisce che l'anticipazione deve essere compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

Il comma 3, nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, stabilisce che l'anticipazione è corrisposta nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

- Articolo 29-bis (Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138)

L'articolo 29-bis, introdotto nel corso

dell'esame alla Camera e modificato dal Senato, reca una disposizione transitoria relativa all'applicazione dell'art. 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. L. 14 settembre 2011, n. 148).

La disposizione in commento esclude i comuni tra i 5.000 e i 20.000 abitanti le cui elezioni si siano tenute prima della data di entrata in vigore del decreto 138/2011 (17 settembre 2011) dall'applicazione dell'incompatibilità tra le cariche di deputato, di senatore e di membro del Governo, con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali superiori a 5.000 abitanti.

L'art. 13, comma 3, ha stabilito una causa di incompatibilità tra le cariche di deputato, di senatore e di membro del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 215 del 2004, ossia ministro, viceministro, sottosegretario, commissario straordinario di governo, (primo periodo) e di membro del Parlamento europeo (terzo periodo) con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti (in pratica, sindaco di comune con più di 5.000 abitanti e presidente di provincia). È stato disposto anche il divieto di cumulo delle indennità derivanti dall'esercizio contemporaneo delle cariche incompatibili nel periodo

precedente l'opzione (quarto periodo). La disposizione, inoltre, prevede (secondo periodo) che l'incompatibilità (per quanto riguarda parlamentari e membri del Governo) si applichi a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del decreto (che si ricorda sono state indette il 22 dicembre 2012 e si sono svolte il 24 e 25 febbraio 2013).

Ed è sulla decorrenza della norma che interviene, senza novellare il decreto-legge n. 138, l'articolo in esame: questo esclude l'applicazione di tale causa di incompatibilità agli enti territoriali tra i 5.000 e i 20.000 abitanti le cui elezioni si siano tenute prima della data di entrata in vigore del decreto 138/2011 (17 settembre 2011).

In altre parole, i sindaci (dei comuni tra 5.000 e 20.000 abitanti) eletti prima del 17 settembre 2011, che sono anche parlamentari o membri di Governo, se non hanno già optato, potranno cumulare le due cariche fino alla scadenza naturale della carica locale, mentre chi è stato eletto dopo dovrà optare, se non lo ha già fatto, in quanto la incompatibilità è scattata con le elezioni politiche di febbraio.

Per i comuni con più di 20.000 abitanti rimane ferma la normativa vigente.

- Articolo 29-ter (Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

L'articolo 29-ter, introducendo una disposizione transitoria relativa al decreto legislativo 39/2013 (che non viene novellato), stabilisce che le nuove cause di incompatibilità previste dal decreto non si applicano alle situazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.

- Articolo 30, comma 1, lettera f) (SCIA per modifiche della sagoma nelle zone omogenee A)

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 30, che inserisce un articolo 23-bis nel D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia), è stata modificata in più punti. Le modifiche hanno riguardato il comma 4 del nuovo articolo 23-bis, che era stato modificato nel corso dell'esame alla Camera.

Una prima modifica riguarda il termine, differito dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014, entro cui i comuni devono individuare, con propria deliberazione, le aree, comprese all'interno delle zone omogenee A) di cui al D.M. 1444/1968, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata nelle leggi regionali, nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.

Si ricorda che le citate zone A, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1444/1968, includono "le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o

di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.

Viene inoltre inserito un periodo che prevede - in caso di inutile decorso del termine concesso ai comuni e in mancanza di intervento sostitutivo della regione nei termini previsti dalla normativa vigente - che la succitata deliberazione venga adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Nell'ultimo periodo del comma 4, viene eliminata la scadenza del 30 giugno 2014, oltrepassata la quale, in assenza della deliberazione comunale, non avrebbe trovato applicazione la SCIA per interventi con modifica della sagoma.

Tale ultima modifica sembra essere conseguente al fatto che le modifiche testé commentate rendono certa l'emanazione della delibera comunale; per tale ragione, non sembrerebbe necessario prevedere una data limite oltre la quale far cessare la disciplina transitoria.

- Articolo 30, commi 3 e 3-bis (Proroga dei termini di inizio e fine lavori nei titoli abilitativi in edilizia e nelle convenzioni di lottizzazione)

La modifica al comma 3 dell'articolo 30 è volta ad introdurre alcune condizioni per l'applicabilità della disposizione che

prevede, salva diversa disciplina regionale e previa comunicazione del soggetto interessato, la proroga di due anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del decreto legge. Si ricorda che il successivo comma 4 estende tale disposizione anche alle denunce di inizio attività (DIA) e alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate entro lo stesso termine.

La modifica apportata dal Senato integra il citato comma 3, al fine di introdurre alcune condizioni per l'operatività della proroga.

Viene infatti previsto che essa operi:

1. purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato;
2. e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.

Il comma 3-bis proroga di 3 anni il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine dei lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. 1150/1942, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012.

- Articolo 30, comma 5-ter (Liberalizzazioni esercizi

commerciali)

Nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto, nell'articolo 30, il nuovo comma 5-ter.

Con tale comma si interviene sull'articolo 31, comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011 ove si chiamano le Regioni e gli enti locali ad adeguare i propri ordinamenti al principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dell'ambiente e dei beni culturali - stabilendo per le Regioni e gli enti locali stessi la possibilità di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali.

- Articolo 30, comma 5-quater (Estensione della disciplina sulla sospensione dei pagamenti ai subcontratti di forniture)

Il comma 5-quater dell'articolo 30, inserito nel corso dell'esame al Senato, novella l'art. 15 della L. 180/2011, il quale reca una disposizione di applicazione dell'art. 118, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) in tema di subappalto.

Il comma 3 dell'art. 118 del Codice dispone che nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al

cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Il secondo periodo del comma 3 dispone poi che, qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il citato termine di 20 giorni, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Il nuovo comma 5-quater sopprime le parole "con posa in opera", estendendo, in tal modo, la portata della disposizione recata dall'art. 15 della L. 180/2011 a tutti gli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.

- Articolo 30-bis (Semplificazioni in materia agricola)

L'articolo 30-bis, introdotto al Senato modifica la disciplina legislativa vigente in materia di esercizio della vendita diretta, intervenendo su più punti dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

In primo luogo (lett. a) modificando il secondo periodo del comma 2 si stabilisce che anche per la vendita diretta esercitata in occasione di

sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non sia richiesta la comunicazione di inizio attività (al pari di quanto oggi già previsto per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità).

Con l'introduzione del comma 8-bis (lettera c) si prevede che nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, escludendo però il servizio assistito di somministrazione e mantenendo al contempo l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Infine il comma 8-ter stabilisce che la vendita diretta da parte dell'impresa agricola non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

- Articolo 31 (Disposizioni in materia di D.U.R.C.)

Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 1-bis all'articolo 31, che ha recato specifiche disposizioni di semplificazione in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

In particolare, il nuovo comma prevede l'esenzione dall'obbligo di richiesta del DURC agli istituti o enti abilitati al rilascio in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia, realizzati direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, senza ricorso ad imprese.

- Articolo 32 (Disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro)

L'articolo 32, reca numerosi interventi di semplificazione in materia di lavoro, attraverso una serie di novelle al D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro, al D.Lgs. 136/2006, in materia di pubblici appalti, ed al D.P.R. 1124/1965, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nel corso dell'esame al Senato: è stata introdotta la lettera b-bis), che modificando l'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, prevede che l'obbligo del datore di lavoro di organizzare il servizio di prevenzione e protezione sia svolto prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva (il testo attuale dispone tale obbligo solamente all'interno di esse);

in materia di appalti pubblici, modificando il comma 7-bis (che ha introdotto il comma 3-bis all'articolo 82 del D.Lgs. 163/2006, inerente il criterio di determinazione del costo

più basso negli appalti pubblici), si prevede che, al fine della determinazione del costo complessivo, il costo del personale debba essere valutato, oltre che sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche considerando le voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello;

Ai sensi del richiamato articolo 82 del D.Lgs. 163/2006, il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato nel seguente modo: spetta al bando di gara stabilire se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, sia determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari; oppure se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, sia determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.

modificando la lettera f) del comma 1, che è intervenuta sull'articolo 71 del D.Lgs. 81/2008, concernente le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, si prevede:

- che l'obbligo di verifica da parte dell'INAIL sull'efficienza delle attrezzature (comma 11 dell'articolo 71 del D.Lgs. 81/2008) debba essere

effettuato entro 45 giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura (e non più dalla data della richiesta da parte del datore di lavoro);

- una semplificazione della procedura da seguire nel caso in cui l'INAIL (che secondo le nuove disposizioni può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati), entro il suddetto termine di 45 giorni, non provveda alla verifica. In particolare, si prevede che decorso tale termine il datore di lavoro possa avvalersi, su propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati (seguendo le modalità individuate nel D.M. 11 aprile 2011, emanato in attuazione dell'articolo 71, comma 13). Le verifiche successive vengono effettuate, sempre a seguito di libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL o dall'ARPA (se previsto con legge regionale) o da soggetti pubblici o privati abilitati, sempre secondo le modalità di cui al richiamato D.M. 11 aprile 2011;

la soppressione della nuova formulazione del comma 12 dell'articolo 71, in base alla quale i soggetti privati abilitati alle verifiche richiamate acquistavano la qualifica di incaricati di pubblico servizio unicamente per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11.

- Articolo 33 (Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia)

L'articolo 33, modificato nel corso

dell'esame del Senato, introduce alcune disposizioni per il procedimento per l'acquisto della cittadinanza dello straniero nato in Italia.

Il comma 1, non modificato al Senato, prevede che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana - da parte dello straniero nato in Italia e ivi residente per diciotto anni ininterrottamente - all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, e che egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.

Il comma 2, non modificato al Senato, riguarda la dichiarazione per l'acquisto della cittadinanza italiana, prevedendo che gli ufficiali di stato civile debbano comunicare all'interessato, al compimento del diciottesimo anno di età, presso la sede di residenza che risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il predetto diritto entro il diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto potrà essere esercitato anche oltre il termine fissato dalla legge. Gli ufficiali sono tenuti ad inviare la comunicazione nel corso dei 6 mesi precedenti il compimento del 18° anno di età.

Nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto un comma 2-bis, che prescrive (a decorrere da tre mesi dall'entrata in vigore della legge) l'acquisizione e la trasmissione di dati e documenti in via esclusivamente informatica, da parte degli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza.

- Articolo 49-quinquies (Misure finanziarie urgenti per gli enti locali)

L'articolo 49-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca alcune modifiche agli articoli del Testo unico degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano la nuova procedura pluriennale di riequilibrio finanziario degli enti locali per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.

Gli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater del TUEL che ne recano la disciplina sono stati introdotti di recente dall'articolo 3, comma 1, lettera r) del D.L. n. 174/2012, al fine di consentire agli enti locali di disporre di uno strumento ordinamentale aggiuntivo rispetto a quelli già disciplinati dal TUEL - per gli enti strutturalmente deficitari e per gli enti in stato di dissesto finanziario - volto ad evitare la dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente, sostenendo le politiche autonome di risanamento degli enti medesimi.

In particolare, la nuova procedura consente ai comuni e alle province per i quali sussistano, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, condizioni di squilibrio strutturale in grado di provocare il dissesto finanziario, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario, di durata massima di 10

anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio. Tale facoltà si configura soltanto nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 del TUEL - che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione con l'utilizzo di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni - non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate. L'articolo 243-bis del TUEL specifica, inoltre, che la procedura non possa essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti abbia già provveduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge n. 266/2005. Il piano è sottoposto a istruttoria da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e successiva approvazione (o diniego) da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione.

A supporto della procedura si prevede, per tutto il periodo di durata del piano

di riequilibrio, la facoltà, per l'ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente.

Qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l'ente può, infine, accedere, ad un apposito Fondo di rotazione, all'uopo istituito. Attraverso tale Fondo, lo Stato può concedere anticipazioni, a valere sulla relativa dotazione, a sostegno del risanamento degli enti locali che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario

Le novelle disposte dall'articolo in esame riguardano il comma 5 dell'articolo 243-bis del TUEL, relativo alla delibera del piano di riequilibrio da parte del Consiglio dell'ente.

In particolare, la norma vigente prevede che la delibera del piano da parte del Consiglio dell'ente locale debba avvenire entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della precedente delibera consiliare di ricorso alla procedura

riequilibrio finanziario pluriennale. La novella disposta dall'articolo in esame specifica che, in caso di inizio mandato, qualora la delibera del piano di riequilibrio risulti già presentata dalla precedente amministrazione - sia essa ordinaria o commissariale - e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego, di cui all'articolo 243-quater, comma 3, sopradescritto, viene data facoltà all'amministrazione in carica di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei 60 giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato, di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Una ulteriore novella riguarda il comma 2 dell'articolo 243-quater, che disciplina la procedura di esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

La novella è volta a coordinare il comma 2 dell'articolo 243-quater con la nuova formulazione del comma 1 del medesimo articolo, come sostituito, di recente, dall'articolo 10-ter del D.L. n. 35/2013.

L'articolo 10-ter citato, infatti, ha riformulato il comma 1 dell'articolo 243-quater semplificando la procedura di esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ed in particolare eliminando la sottocommissione nominata appositamente dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (di cui all'articolo 155 del TUEL) per l'esame del piano, affidando lo

svolgimento dell'istruttoria sul piano di riequilibrio direttamente alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

Conseguentemente, la novella apportata dall'articolo in esame al comma 2 dell'articolo 243-quater intende, pertanto, allinearsi alla nuova modalità di istruttoria, eliminando il riferimento alla sottocommissione e sostituendolo con quello alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all'articolo 155 del TUEL.

- Articolo 50 (Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti)

L'articolo 50 reca modifiche all'articolo 35, comma 28 del D.L. n. 223/2006 in tema di responsabilità solidale dell'appaltatore. In particolare viene meno la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento dell'Iva da parte del subappaltatore, mentre rimane per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

Si segnala che nel corso dell'esame al Senato è stata ripristinata la formulazione originaria del decreto ed è stata soppressa la disposizione, introdotta nel corso dell'esame alla Camera, che prevedeva l'esclusione della responsabilità solidale con l'acquisizione del Documento unico di regolarità tributaria (DURT) relativo al subappaltatore, attestante l'inesistenza di debiti tributari per

imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso.

La modifica prevedeva che il rilascio del DURT avvenisse da parte dell'Agenzia delle entrate per via digitale e certificata. A tal fine si assegnava al Direttore dell'Agenzia delle entrate, di intesa con l'INPS, il compito di stabilire le modalità organizzative e attuative. L'avvio del nuovo sistema di rilascio doveva avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. In attesa della messa a regime delle procedure di fatturazione elettronica, i soggetti iscritti avrebbero dovuto trasmettere per via digitale, con cadenza periodica, i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute.

- Articolo 52 (Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)

L'articolo 52, comma 1, modifica e integra la disciplina della riscossione delle imposte contenuta nel D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad agevolare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità. Nel corso dell'esame al Senato, con una modifica al comma 1, lettera g), è stato individuato un ulteriore limite alla espropriazione immobiliare. Mediante l'inserimento della lettera a-bis) al

comma 1 dell'articolo 72 (espropriazione immobiliare) del D.P.R. 602/1973, si prevede che, ferma la facoltà di intervento nella procedura espropriativa iniziata da creditori privati, l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" che deve essere individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in accordo con l'Agenzia delle entrate e l'ISTAT.

- Articolo 54-bis (Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di anticorruzione)

L'articolo in esame, interviene sulla disciplina dei poteri consultivi e della pubblicità degli atti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione (CIVIT) in materia di anticorruzione introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. "legge anticorruzione").

- Articolo 54-ter (Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di incompatibilità e incandidabilità)

L'articolo in esame, introdotto nel corso dell'esame alla Camera e modificato dal Senato, interviene sulla disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico recata

dal D.Lgs. 39/2013, circoscrivendo il potere consultivo dell'Autorità nazionale anticorruzione - CIVIT e limitando al solo Dipartimento della funzione pubblica l'iniziativa di attivare il procedimento sanzionatorio in caso di violazione alle norme sulla inconfiribilità.

- Articolo 56-bis (Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali)

L'articolo 56-bis interviene in merito al c.d. "federalismo demaniale", di cui al decreto legislativo n. 185 del 2010 (attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale), relativamente al trasferimento, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di taluni beni dello Stato, mobili e immobili, che non fossero espressamente esclusi dal trasferimento dal decreto legislativo stesso.

In particolare il comma 2 definisce la tempistica per il trasferimento degli immobili non esclusi dal trasferimento:

§ dal 1° settembre 2013 e fino al 30 novembre 2013, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà di tali beni presentano all'Agenzia del demanio, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo;

§ nei 60 giorni dalla ricezione della richiesta l'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato.

§ in caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio;

§ in caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro 30 giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare nuova richiesta. Il Senato ha specificato che la richiesta di riesame del provvedimento dovrà essere corredata da elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi esposti dall'Agenzia del demanio.